



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 del 29/07/2021

Oggetto:	AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - APPROVAZIONE CRITERI PER L'ANNO 2021.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18:30, il Consiglio Comunale, al fine di prevenire eventuali contagi da COVID-19, si svolge in modalità telematica mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
UCCHIELLI PALMIRO	P	VICHI GIANLUCA	P
CALZOLARI MIRCO	P	GIOVANELLI LINDA	P
PENSALFINI MASSIMO	P	ROBERTI GIORGIO	P
GATTONI STEFANO	P	CARTOCETI MARZIA	P
GHISELLI ANGELO	P	LOMBARDO ANDREA	P
BALLERINI ANNA MARIA	P	BEZZICCHERI MIRKO	P
TORCOLACCI BARBARA	P	NICOLINI CARLA	A
CIARONI DANIELA	P	BORLENGHI PAOLO	P
BRIZI EMANUELE	P		

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. Massimo Pensalfini** in qualità di **Presidente**
- Partecipa il **Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli**, anche con funzioni di verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: **BRIZI EMANUELE**, **GIOVANELLI LINDA**, **CARTOCETI MARZIA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Premesso

- che l'articolo 1, commi 639 –705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) era articolata nelle seguenti componenti:
 - a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - c) TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

DATO ATTO CHE:

- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

DATO ATTO che il Comune di Vallefoglia, come gli ex Comuni di Colbordolo e S. angelo in Lizzola, ha affidato alla società partecipata marche Multiservizi spa, sia il servizio integrato di igiene urbana che la gestione dell'attività amministrativa propedeutica alla fase della riscossione del tributo TARI con particolare riferimento, tra l'altro, al ricevimento delle dichiarazioni, alla predisposizione ed all'invio dei prescritti modelli di pagamento secondo le scadenze e modalità fissate dal Comune;

TENUTO CONTO che allo stato attuale, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativo quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.A.) n.1 Marche Nord PU;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale N. 30 del 29/06/2021 è stato approvato il Nuovo Regolamento per la disciplina TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2021;
- con Delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 29/06/2021 è stato approvato il Piano Finanziario e le tariffe TARI a valere dall'1 gennaio 2021 predisposto dall'Autorità Territorialmente competente di concerto con il soggetto gestore del servizio integrato di igiene ambientale e del tributo, Marche Multiservizi spa;

ATTESO l'art. 26 del Regolamento Comunale di disciplina della TARI prevede alcune riduzioni ed esenzioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

VALUTATO tuttavia che, in ragione delle problematiche conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale dove il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale, è necessario prevedere agevolazioni ulteriori e straordinarie per il solo anno 2021, rispetto a quelle già stabilite nel vigente regolamento;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 di far fronte A tali agevolazioni straordinarie per l'anno 2021, con risorse diverse dalla tariffa e quindi a carico del bilancio comunale, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, precedute da opportune variazioni di bilancio se necessarie;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ha previsto che "in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (...);

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 24.06.2021 è stato ripartito il fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 e l'importo assegnato a questo comune è di € 128.695,11= da destinare alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio dell'attività, inteso anche come calo del fatturato connesso all'emergenza sanitaria in corso (cit. nota IFEL del 16/06/2021);

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 è stata predisposta, per la sola annualità 2021, apposita norma finalizzata ad individuare le riduzioni del tributo per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività al fine di attenuare l'impatto finanziario della TARI, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al punto precedente;

CONSIDERATO il periodo di forte difficoltà economica generato dalla pandemia in atto dallo scorso anno che ha messo a dura prova il tessuto sociale ed economico del territorio nazionale nella sua interezza, si ritiene di dover prevedere anche per l'anno 2021, agevolazioni tese ad alleviare l'impatto della TARI sulle utenze non domestiche, sulla base

di quanto già stabilito per l'anno 2020 con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2020;

RITENUTO, di poter concedere quindi per l'anno 2021 una riduzione del 45% sulla quota variabile della TARI delle utenze non domestiche in regola con i pagamenti di tutte le rate 2021 e precedenti, alle medesime categorie economiche che ne hanno già beneficiato per l'anno 2020 sulla base della citata delibera di Consiglio Comunale n. 28/2020, ad esclusione della categoria 20, ciò in considerazione della riforma operata dal D.Lgs. 116/2020 al Codice Ambientale ex D.Lvo 152/2006 o T.U.A con cui sono state indicate nuove definizioni di rifiuto che comportano riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI 2021 e seguenti;

PRECISATO che dalla stima effettuata dal gestore, tale agevolazione per le utenze non domestiche può essere finanziata con la somma di € 128.695,11= assegnata a questo Comune dallo Stato, in quanto esattamente capiente per consentirne la copertura finanziaria per la quale è già stata fatta la necessaria variazione di bilancio n. 7/2021 approvata con apposita delibera di Consiglio Comunale;

ATTESO CHE, sempre per l'annualità 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 147/2013 ed avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, si intende stabilire ulteriori forme di agevolazione per il pagamento della Tassa rifiuti anche per le utenze domestiche, in aggiunta a quelle già previste all'art. 26 del vigente regolamento comunale, da porre a carico del bilancio comunale attraverso apposite autorizzazioni di spesa, precedute da opportune variazioni di bilancio;

CONSIDERATO CHE, a seguito di una stima fatta dal gestore, è possibile concedere per l'anno 2021 una riduzione del 35% sulla quota variabile della TARI delle utenze domestiche (residenti e non residenti) in regola con i pagamenti di tutte le rate 2021 e precedenti, da finanziare con la quota residua di contributo 2020, confluita nell'avanzo vincolato 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 29.04.2021 con la quale si approvava il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e successiva delibera n. 29 del 29.06.2021 di modifica di alcuni allegati al rendiconto 2020 a seguito della presentazione della certificazione del cd. fondone Covid 2020, rilevando un avanzo di amministrazione come da prospetto sottostante:

Risultato di amministrazione	€ 6.524.252,57
di cui:	
Fondi Accantonati	€ 5.351.271,99
Fondi Vincolati	€ 334.774,13
Fondi destinati agli investimenti	€ 299.924,93
Fondi liberi	€ 538.281,52

TENUTO CONTO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021 è stato approvato il piano finanziario e le tariffe TARI 2021 ed è stato deliberato, tra l'altro di finanziare la somma di € 47.515,00= a titolo di conguaglio dei costi PF2020 TARI e la somma di € 34.154,00= per scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV2021" (costi relativi all'emergenza da COVID-19 sostenuti dal Gestore nell'anno 2021) non viene posto a carico della

- tariffa 2021) con l'avanzo vincolato 2020 derivante da economie registrate a seguito della presentazione della rendicontazione del fondone 2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 01/06/2021 sono state approvate misure straordinarie di riduzione delle rette del servizio di trasporto scolastico per diversa modalità organizzativa della didattica dovute all'epidemia da covid-19, esonerando gli utenti dal pagamento delle rette dall'1-1 al 30-06/2021 per un importo di € 49.728,00= da finanziare con l'avanzo vincolato 2020 derivante da economie registrate a seguito della presentazione della rendicontazione del fondone 2020;
 - con nota del 06.07.2021 il Dipartimento per le Politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiede la restituzione della somma residua di € 19.198,83= sul totale assegnato di € 46.931,96= non utilizzata per l'organizzazione dei centri estivi anno 2020, da finanziare con l'avanzo vincolato 2020 derivante da economie registrate a seguito della presentazione della rendicontazione del fondone 2020;
 - resta quindi la somma di € 184.178,30= di avanzo vincolato 2020 derivante dalle risorse del cd. "Fondone Covid 2020", disponibile da destinare con gli interventi compatibili con la normativa di riferimento;

RAVVISATA quindi la necessità di destinare la somma residua di € 184.178,30= dell'avanzo vincolato 2020, al finanziamento dell'agevolazione sulla quota variabile TARI 2021 delle utenze domestiche, sopra meglio descritta, in quanto compatibili con il vincolo di Legge;

VISTA pertanto la variazione di bilancio n. 9 che assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio, riportata nei seguenti allegati:

All. 1) Variazione n. 9 al bilancio di previsione finanziario 2021-2023

All. 2) Quadro di controllo degli equilibri

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della variazione n. 9 sopra citata, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	22.676.291,84	22.676.291,84	31.349.885,15	23.189.483,52
2022	18.274.376,32	18.274.376,32		
2023	17.971.878,26	17.971.878,26		

RITENUTO conseguentemente di dare indicazione al gestore Marche Multiservizi spa di dover procedere con l'elaborazione del ruolo per TARI 2021 sulla base delle tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 31/2021, applicando le riduzioni deliberate con il presente atto nella prossima bollettazione con scadenza 16/10/2021;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di"*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

PRECISATO che con D.L. n. 99 del 30.06.2021 è stato prorogato al 31.07.2021 il termine ultimo per approvare le tariffe ed i regolamenti TARI 2021;

TENUTO CONTO CHE:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- il collegio dei revisori ha reso il competente parere stante la natura regolamentare delle disposizioni relative alle agevolazioni accordate;

VISTI:

- ☐ la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- ☐ il D.Lgs n. 267/2000;
- ☐ il D.Lgs n. 118/2011
- ☐ lo Statuto Comunale;
- ☐ il Regolamento generale delle entrate comunali;

P R O P O N E

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) di approvare per il solo anno 2021 le seguenti agevolazioni straordinarie rispetto a quelle già previste all'art. 26 del vigente regolamento comunale, che hanno carattere regolamentare:

a) - riduzione del 45% sulla quota variabile della TARI delle utenze non domestiche in regola con i pagamenti di tutte le rate 2021 e precedenti, alle medesime categorie economiche che ne hanno già beneficiato per l'anno 2020 sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 28/2020, ad esclusione della categoria 20, ciò in considerazione della riforma operata dal D.Lgs. 116/2020 al Codice Ambientale ex D.Lvo 152/2006 o T.U.A con cui sono state indicate nuove definizioni di rifiuto che comportano riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI 2021 e seguenti, da finanziare

con lo specifico contributo assegnato per l'anno 2021 ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 24.06.2021;

b) - riduzione del 35% sulla quota variabile della TARI delle utenze domestiche (residenti e non residenti) in regola con i pagamenti di tutte le rate 2021 e precedenti, da finanziare con la quota residua di contributo "fondone" 2020 di € 184.178,30=, confluita nell'avanzo vincolato 2020;

3) di stabilire che le agevolazioni di cui al punto 2 saranno applicate dal gestore Marche Multiservizi nella prossima bollettazione con scadenza 16/10/2021;

4) di stabilire che:

a) l'agevolazione riconosciuta alle utenze non domestiche è finanziata con la somma di € 128.695,11= assegnata a questo Comune dallo Stato con DM del 24/06/2021, in quanto esattamente capiente sulla base delle stime effettuate dal gestore

b) l'agevolazione riconosciuta alle utenze non domestiche è accordata ai sensi di quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1, L. 147/2013, e la copertura finanziaria di tale agevolazione, stimata dal gestore in € 183.178,30= è garantita mediante la variazione n. 9 bilancio dell'esercizio 2021;

5) di approvare la variazione di bilancio n. 9 che è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, unitamente al prospetto di verifica degli equilibri di bilancio con le seguenti risultanze:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2021	22.676.291,84	22.676.291,84	31.349.885,15	23.189.483,52
2022	18.274.376,32	18.274.376,32		
2023	17.971.878,26	17.971.878,26		

6) di adeguare conseguentemente il DUP 2021/2023 a quanto disposto con il presente atto;

7) di precisare che sull'importo dovuto a titolo di TARI 2021 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino al 5%;

8) di provvedere a trasmettere la presente deliberazione, per il tramite del responsabile del 3^a settore, all'Autorità d'Ambito della Provincia di Pesaro e Urbino ed al gestore del servizio Marche Multiservizi spa, perché ne sia data puntuale attuazione;

9) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione che ha valore regolamentare seppure per il solo anno 2021, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

10) di prendere atto che il collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione;

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 20.07.2021, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandrini in data 20.07.2021, favorevole;

“Acquisito agli atti con prot. n. 14338 del 26.07.2021, il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 2) e 7) del D.Lgs. n. 267/2000, come da verbale n. 22 del 23.07.2021”;

Relaziona la proposta l'assessore Calzolari.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell'ufficio segreteria come da registrazione di seduta effettuata con supporto magnetico ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Stante la particolare forma di svolgimento del Consiglio Comunale, al fine di accertare la reale espressione del voto da parte dei consiglieri comunali, la votazione viene fatta per appello nominale: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), VOTANTI n. 15, FAVOREVOLI n. 15;

DELIBERA

di **APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per appello nominale, per le motivazioni sopraindicate: PRESENTI n. 16, ASTENUTI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), VOTANTI n. 15, FAVOREVOLI n. 15;

DELIBERA

di dare al presente atto **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente
Massimo Pensalfini

Il Segretario Comunale
Maria Aurelia Baldelli